



Sentenza n. 266/2025

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Paolo Novelli      | Presidente         |
| Rossella Cassaneti | Giudice            |
| Michele Minichini  | Giudice - relatore |

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74576 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti Giancarlo Giordano, nato a Pagani (SA) l'1/6/1956 (c.f.: GRDGCR56H01G2300) e residente in Casal Velino (SA), fraz. Marina, alla piazza Principe Longobardi n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Giordano (c.f. GRDRSO85S52F912E) pec: avvrosagiordano@pec.it.

Letti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 29.5.2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero il SPG Michele Ferrante e l'avv. Rosa Giordano per il convenuto;

Fatto e Diritto

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio Giordano Giancarlo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore della Regione Campania, nella misura complessiva di € 10.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

A sostegno della domanda, la Procura deduceva che il convenuto aveva cagionato un grave danno all'immagine dell'Amministrazione rendendosi responsabile del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. Nello specifico, il Giordano, funzionario dell'Ufficio del Genio Civile di Salerno (Regione Campania) in concorso con un collega, aveva avvicinato il titolare di un'impresa che nel 2020 stava eseguendo opere urgenti di sistemazione e pulizia dell'alveo del fiume Lambro, località Portigliola, nel Comune di Centola. Ebbene il convenuto, in concorso con il collega, aveva fatto chiaramente intendere all'imprenditore di poter addivenire a un accordo per facilitare lo stesso anche per futuri lavori in cambio di danaro. L'imprenditore, dopo aver denunciato il fatto alla polizia giudiziaria locale, concordava con il convenuto un incontro per la consegna del denaro. Dopo la consegna dell'importo pattuito (€ 1.000) i militari dei Carabinieri, appostati in zona, arrestavano entrambi i pubblici ufficiali in flagranza del delitto di concussione in concorso (artt. 110 e 317 c.p.). L'arresto veniva poi convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania (p.p. n. 2543/2020 RGNR – n. 1584/2020 R.GIP).

A seguito di rinvio a giudizio, il procedimento penale si concludeva con la sentenza (irrevocabile) n. 49 del 12.4.2022 del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (due anni di reclusione).

Al termine del predetto procedimento penale, la Regione Campania provvedeva al licenziamento senza preavviso del convenuto.

A parere del Pubblico Ministero, la condotta del convenuto aveva cagionato un grave danno alla Regione, offuscandone l'immagine sotto il profilo della imparzialità commettendo uno dei delitti propri dei pubblici funzionari. La condotta del convenuto si era posta in contrasto con i doveri d'ufficio di lealtà, imparzialità e buon andamento che avvincono i pubblici funzionari preposti al servizio esclusivo dell'utenza e del complessivo Stato-apparato, e ciò risultava aggravato dall'eco della vicenda determinato dalla stampa locale e nazionale, come dimostrato dagli articoli di giornale versati in atti.

Pertanto, posto che in sede penale, con provvedimento definitivo, era stata accertata l'illiceità della condotta e la riferibilità della stessa al Giordano, l'attore erariale chiedeva la condanna del convenuto al danno all'immagine pari a € 10.000,00.

2. A seguito della notifica dell'invito a dedurre, il Giordano inviava deduzioni contestando quanto prospettato dall'attore pubblico.

3. Nonostante le deduzioni l'Ufficio requirente considerava sussistenti tutti i presupposti dell'illecito erariale e così provvedeva a

formalizzare l'atto di citazione.

4. Con la memoria di costituzione depositata il 12.5.2025 la difesa del convenuto chiedeva volersi dichiarare l'improcedibilità del giudizio, atteso che il Giordano si era attivato per la definizione del giudizio attraverso il pagamento alla Regione Campania dell'importo di € 10.000,00 nei termini contestati dalla Procura erariale e al riguardo allegava attestazione di pagamento.

5. In data 26.5.2025 la Procura depositava la comunicazione dell'Avvocatura della Regione Campania attestante la contabilizzazione e l'incasso dell'importo di € 10.000,00.

6. All'udienza del 29.5.2025, le parti si riportavano a quanto rappresentato negli atti del giudizio e la difesa del convenuto confermava la richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere.

Il giudizio, così, passava in decisione.

7. Ciò premesso, il pagamento del quantum richiesto nell'atto introduttivo dall'attore erariale ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, venendo meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che "la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso

in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame la domanda risarcitoria azionata dalla Procura è stata pienamente soddisfatta con il pagamento dell'importo di € 10.000,000 come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio; a ciò va aggiunto che la Procura non ha insistito per il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, rimettendosi alla decisione del Collegio.

Pertanto, alla luce della documentazione in atti, il Collegio dichiara la cessata materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio.

8. Per quanto attiene alle spese, il Collegio rileva che, in caso di estinzione, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:

- dichiara la cessata materia del contendere;
- nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 04/08/2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)